



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2023, proposto da Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.C.A. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Wwf - E.T.S, Legambiente Sicilia Aps, Lipu - Lega Italiana Protezione Uccelli Odv, Lndc Animal Protection, Lac - Lega per Abolizione della Caccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ente Nazionale Protezione Animali, non costituito in giudizio;

Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio

Villareale, 6;

nei confronti

Un.A.Ve.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, Comitato Regionale Annu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Accursio Augello in Palermo, via Generale Arimondi 1/Z;

U.N. Enalcaccia *pro tempore* - Delegazione regionale per la Sicilia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Associazione Caccia Sport e Natura, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 3691 del 20 dicembre 2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Wwf - E.T.S e di Legambiente Sicilia Aps e di Lipu - Lega Italiana Protezione Uccelli Odv e di Lndc Animal Protection e di Lac - Lega per Abolizione della Caccia, della Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea, di Un.A.Ve.S. e di Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia e di Comitato Regionale Annu - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado,

presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Vista l'ordinanza del CGARS n. 242 del 21 luglio 2023;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche del 21 agosto 2023;

Visto il decreto n. 283 del 25 agosto 2023 di inammissibilità della richiesta di misure cautelari monocratiche;

Vista la nota di dichiarazione di *«sopravvenuto il difetto di interesse all'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche»*, depositata l'11 settembre 2023;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il consigliere Giovanni Ardizzone e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- la dichiarazione degli appellanti di sopravvenuto difetto di interesse depositata l'11 settembre 2023 è testualmente riferita *«all'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche presentata»* e che, sotto tale profilo, si appalesa inammissibile essendo riferibile al decreto presidenziale, già ritualmente adottato, n. 283 del 25 agosto 2023;
- per altro verso, posto che la parte appellante non è comparsa alla camera di consiglio, non è stato possibile interpellare la stessa sulla possibile presenza di un rifiuto nella suindicata dichiarazione (e sulla possibilità quindi che la richiesta di declaratoria di improcedibilità fosse, invece, riferita al segmento collegiale);
- che l'istanza cautelare appare comunque inammissibile non essendo esplicitati eventuali atti sopravvenuti rispetto alla decisione assunta con l'ordinanza collegiale n. 242 del 21 luglio 2023 che giustificherebbero la proposizione di una nuova istanza, essendo del tutto irrilevante che *«in data 21 agosto 2023 le associazioni ambientaliste hanno impugnato innanzi al T.a.r. Palermo con ricorso n. 1423/203 il d.a. 31/Gab del 26 giugno 2023 anche nella parte afferente il sistema di registrazione della tortora selvatica che costituisce la condicio sine qua non per il prelievo venatorio della specie»*. Tale allegazione, infatti, non integra alcuna ragionevole ipotesi di *«mutamenti delle circostanze»*, previste dall'art. 58 del c.p.a.,

che consentirebbe la riproposizione dell'istanza cautelare.

Ritenuto che le Associazioni che hanno proposto l'istanza di misure cautelari monocratiche vanno solidalmente condannati al pagamento delle spese legali complessivamente determinate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, in favore degli appellati resistenti in sede di udienza camerale: e precisamente, in misura di complessive €1.000,00 (mille/00), oltre spese generali e accessori di legge, in favore delle appellate Associazioni ambientaliste (Wwf - E.T.S, Legambiente Sicilia Aps, Lipu - Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) Odv, Lndc Animal Protection, Lac - Lega per Abolizione della Caccia), e di € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali e accessori di legge, in favore della Regione Siciliana.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara inammissibile l'istanza cautelare (Ricorso numero: 138/2023).

Condanna solidalmente le Associazioni appellanti al pagamento delle spese legali determinate in €2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, in favore in favore degli appellati resistenti in sede di udienza camerale: e precisamente, in misura di complessive €1.000,00 (mille/00), oltre spese generali e accessori di legge, in favore delle appellate Associazioni ambientaliste (Wwf - E.T.S, Legambiente Sicilia Aps, Lipu - Lega Italiana Protezione Uccelli LIPU- Odv, Lndc Animal Protection, Lac - Lega per Abolizione della Caccia), e di € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali e accessori di legge, in favore della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

Le spese sono compensate tra le altre parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giuseppe Chinè, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere, Estensore

Paola La Ganga, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Ardizzone

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO